

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/Cf (2003/2004)

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Prof. Piero SANDULLI	- Presidente f.f.
Avv. Salvatore CATALANO	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Avv. Mario VALITUTTI	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 21 luglio 2003, ha adottato le seguenti decisioni, i cui dispositivi qui di seguito si trascrivono:

1. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 16 BIS, COMMA 2, LETT. B), DELLE N.O.I.F. E 14 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, CIRCA LE SANZIONI DA APPLICARE NELLA FATTISPECIE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO PREVISTO DAL COMMA 1 DELL'ART. 16 BIS CITATO

La Corte federale, pronunciando sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, rilevato il difetto di coordinamento delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., in particolare dell'art. 16, con quelle del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, rilevando comunque la persistente antiggiuridicità del comportamento rilevato, ritiene sanzionabile lo stesso sulla base degli artt. 1 e 14 del Codice di Giustizia Sportiva.

2. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI

La Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato i pareri di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi:

calciatori

Matera Valentino e Tondo Giuseppe :

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell' invocato beneficio.

.....

IL PRESIDENTE F.F.
(Prof. Piero Sandulli)

Publicato in Roma il 22 luglio 2003

IL SEGRETARIO
(Avv. Giancarlo Gentile)

IL PRESIDENTE
(Dott. Franco Carraro)